

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI ex art 11 d.lgs. 297 /1994 come sostituito dal comma 129 art.1 legge 107 /2016

Art. 1. Componenti del Comitato

Il comitato di valutazione dei docenti è costituito dai seguenti componenti:

- a) Il Dirigente scolastico, presidente di diritto;
- b) tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- c) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto;
- d) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art.2. Funzioni del Comitato

Il Comitato si riunisce in composizione ristretta (Dirigente Scolastico tre docenti e docenti tutor) con le seguenti funzioni :

- a) esprimere un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo immesso in ruolo
- b) valutare il servizio di cui all'art.448 del DLgs. 297/94 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato , previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 del citato decreto.

Il Comitato si riunisce in composizione completa con la funzione di individuare **i criteri per la valorizzazione del merito** del personale docente sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del personale

Art.3. Durata in carica

Il comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio ,se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

Art.4. Segretario verbalizzante

Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico).

Art.5. Quorum costitutivo e deliberativo

Il Comitato :

- a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- b) per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ;l'astensione dal voto costituisce voto validamente espresso ; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.6. La votazione

La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone.

Art.7.Status dei componenti del Comitato

Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003. Essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 .

Art.8 Modifiche ed integrazioni dei criteri

Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come modificato dall'art. 129 della legge,decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma entro il 30 settembre di ciascun AS; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'AS di riferimento.

Art.9 Verbalizzazione delle sedute del comitato

1.Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.

2. Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta".

3.Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato". Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

Art 10. Accesso agli atti

L'accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art 11. Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.